

Comune di Capistrano

(Provincia di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COMPENSAZIONEDEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2024 su proposta del Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Antonio Iozzo.

Art. 1 - Oggetto del regolamento **3**

Art. 2 - Principi in materia di compensazione **3**

Art. 3 - Compensazione tra tributi e/o entrate comunali **3**

Art. 4 - Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali **4**

Art. 5 - Compensazione debiti del personale dipendente dell'Ente e degli amministratori comunali **4**

Art. 6 - Compensazione su istanza di parte **5**

Art. 7 - Compensazione d'Ufficio **5**

Art. 8 - Disposizioni speciali **6**

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che,in qualità di persone fisiche e/o giuridiche sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali, disciplina il procedimento di compensazione:

 - nell'ambito della stessa entrata comunale e/o tra entrate comunali diverse;
 - tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

Art.2
Principi in materia di compensazione

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a qualsiasi titolo, ivi compresi i tributi locali in applicazione dell'art.1, comma 167, della legge 296/2006 nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, anche in applicazione degli artt.1241 e ss. del Codice Civile, ove non diversamente disciplinato da altra disposizione di legge;

2. L'obbligazione tributaria, ove non vietato dall'ordinamento, può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che credito e debito siano certi, liquidi ed esigibili;

3. Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultante dai documenti contabili dell'Ente, dando precedenza alle operazioni più remote;

4. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero del proprio credito sono a carico dell'altra parte.

Art. 3
Compensazione tra tributi e/o entrate comunali

1. Il contribuente, nell'ambito del versamento di un tributo o un'entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali concernenti la medesima tipologia di entrata comunale o tipologie di entrate comunali differenti, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso;
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, nell'ambito di tributi o entrate diversi di pari natura, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:

 a) generalità e codice fiscale;

 b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;

 c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;

 d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;

 e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, per la differenza può essere richiesta la compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali di pari natura;
4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 30 giorni dalla presentazione. Decorso il predetto termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta;
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

Art. 4
Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civile e ove nulla vi osti, tradebiti del Comune di Capistrano verso terzi a qualsiasi titolo, e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi per

tributi e/o entrate comunali. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio;

2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Art. 5
Compensazione debiti del personale dipendente dell'Ente e degli amministratori comunali

1. Il personale del Comune deve essere in regola con il pagamento dei tributi/entrate patrimoniali verso il Comune. In caso contrario l'importo dovuto è trattenuto sullo stipendio mediante compensazione del proprio credito/debito sino alla concorrenza del quinto dello stipendio del lavoratore;
2. Gli amministratori comunali devono essere in regola con pagamento dei tributi/entrate patrimoniali verso il Comune. In caso contrario l'importo dovuto è trattenuto sul compenso spettante mediante compensazione del proprio credito/debito;
3. L'Area Economico-Finanziaria prima di procedere all'erogazione degli emolumenti deve verificare l'assenza di debiti nei confronti del Comune procedendo, in caso di riscontrata presenza di posizioni debitorie, ad invitare il dipendente/amministratore a provvedere alla regolarizzazione. Resta ferma per il dipendente/amministratore la possibilità di attivare la compensazione volontaria concordando con l'Ente modalità e termini, tenuto conto anche della possibilità di avvalersi della rateizzazione prevista dal regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Capistrano.

Art. 6
Compensazione su istanza di parte

4. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Capistrano, a qualsiasi titolo, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali;
5. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al Settore competente alla gestione delle Entrate, contenente almeno i seguenti elementi:

 a) generalità e codice fiscale;

 b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta;

 c) indicazione-fonti dei crediti da compensare, documentati;

 d) dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Capistrano si intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali azioni già intraprese;

 e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.

6. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato a carico del contribuente ecceda l'importo del credito per il quale viene chiesta la compensazione ed esista un ulteriore credito del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica al debitore, che oltre a compensare l'importo del debito da questi richiesto, si procederà a compensare il debito del contribuente con applicazione della compensazione d'ufficio, di cui al successivo art. 6 del presente regolamento, nei limiti del credito complessivo da liquidare in favore del contribuente medesimo.

Art. 7
Compensazione d'Ufficio

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore a qualsiasi titolo dell'Ente, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto oltre che nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 48 *–bis* del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Capistrano attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente;
2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da

alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente;

3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultante dovuta e si procederà a cura dell'Area Economico Finanziaria a trasmettere formale invito al creditore segnalato affinché si perfezioni la compensazione del debito dell'Ente con il credito nei confronti del contribuente;
4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria o suo delegato; di ciò dovrà farsi annotazione sia nel mandato di pagamento che nella reversale d'incasso.
5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da parte dei Settori competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata;
6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 15 gg dalla comunicazione dell'inadempienza e della richiesta di compensazione;
7. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione, oltre che al soggetto creditore/debitore dell'Ente, al/ai responsabili che hanno emesso i provvedimenti oggetto di compensazione.

Art. 8
Disposizioni speciali

1. Il rilascio di autorizzazioni, concessioni, provvedimenti in generale, sia a carattere stagionale che annuale, in sede di rinnovo delle prescritte licenze e/o autorizzazioni o di verifica dei requisiti concernenti la idoneità delle strutture produttive ,compresi i pagamenti dovuti dall'Ente, la realizzazione di lavori, forniture e servizi a favore del Comune, l'affidamento di incarichi, avverranno solo a condizione che il richiedente, il cedente, in caso di cessione dell'attività, o comunque il beneficiario di fatto dell'atto amministrativo, sia in regola con i pagamenti dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali, per i cinque anni precedenti , comunque dovuti all'Ente;
2. La condizione di regolarità con i tributi e le entrate patrimoniali, potrà essere autocertificata dal richiedente l'atto amministrativo o dal partecipante alle gare di appalto, secondo le modalità di cui agli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. L'autocertificazione dovrà essere tempestivamente verificata dal responsabile dell'entrata ed esplicitamente richiamata nel provvedimento autorizzativo, di concessione, di pagamento, di affidamento dell'appalto e quant'altro. Il mancato e/o parziale pagamento dei tributi costituisce motivo di diniego in sede di rinnovo dell'autorizzazione e/o della licenza per l'esercizio delle suddette attività, fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. In caso di cessione dell'attività, di cambio di denominazione o di trasformazione societaria, a corredo della documentazione presentata per la relativa autorizzazione, occorre allegare dichiarazione, resa dal cedente, ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., che lo stesso cedente è in regola con il pagamento di tributi comunali presso il Comune di Capistrano relativamente agli ultimi cinque anni arretrati.
3. Le somme a qualsiasi titolo dovute al Comune dal precedente richiedente un provvedimento, dovranno essere versate dall'ultimo richiedente, in un'unica soluzione o rateizzate, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento. Nel caso risultino all'Ufficio competente irregolarità a carico del cedente, prima del rilascio della nuova autorizzazione, occorre che sia saldato tutto il debito pregresso. Tali versamenti sono definiti quale procedimento subordinato al rilascio e vigenza della relativa autorizzazione.
4. L'inosservanza delle presenti prescrizioni tributarie e commerciali comporta il diniego a nuove autorizzazioni. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture rimane salva l'applicazione della regolarità contributiva del durc ai sensi dell'art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito nella l. 22/11/2002 n. 266, nonché l'applicazione dell'art. 48 bis del DPR n. 602/73 e s.m.i.";
5. Per consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno procedere a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.